Testo attuale	Modifica proposta dalla DAC	motivo
REGOLAMENTO ARBITRALE	REGOLAMENTO degli Ufficiali di Gara	Come da art. 3 Statuto FICK
1.1 – Il Collegio degli Ufficiali di Gara, costituito a Firenze nel 1978, è l'organismo tecnico della FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK, che inquadra gli Ufficiali di Gara di ogni specialità e ne disciplina l'attività, in conformità con le norme dello Statuto Federale, del Regolamento Organico F.I.C.K., del presente Regolamento Arbitrale con le altre norme Federali.	1.1 – Il Collegio degli Ufficiali di Gara, costituito a Firenze nel 1978, è l'organismo tecnico della FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK, che inquadra gli Ufficiali di Gara di ogni specialità e ne disciplina l'attività, in conformità con le norme dello Statuto Federale, del Regolamento Organico F.I.C.K., del presente Regolamento degli Ufficiali di Gara con le altre norme Federali.	Come da art. 3 Statuto FICK
ART. 4 – COMPETENZE	ART. 4 – COMPETENZE	
 4.1 – Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva: a. L'elezione con votazioni separate e successive, del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa; b. La discussione della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso. c. La proclamazione della nomina degli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Onorari. d. Esprimersi su ogni altro argomento all'Ordine del Giorno. 	 4.1 – Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva: a. L'elezione con votazioni separate e successive, del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa; b. La discussione della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso. c. La proclamazione della nomina degli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Onorari. d. Esprimersi su ogni altro argomento all'Ordine del Giorno. 	Eliminare punto c. lo lasciamo solo nell'assemblea non elettiva di metà quadriennio
ART. 6 – PARTECIPAZIONE, VALIDITA' E SVOLGIMENTO DEI LAVORI	ART. 6 – PARTECIPAZIONE, VALIDITA' E SVOLGIMENTO DEI LAVORI	
6.1 – All'Assemblea partecipano, con diritto a voto, gli Ufficiali di Gara delle categorie: a. Giudici Arbitri Onorari; b. Giudici Arbitri Benemeriti; c. Giudici Arbitri possono assistere senza diritto di voto: d. Giudici Arbitri in aspettativa	6.1 – All'Assemblea partecipano, con diritto a voto, gli Ufficiali di Gara delle categorie: a. Giudici Arbitri Onorari; b. Giudici Arbitri Benemeriti; c. Giudici Arbitri possono assistere senza diritto di voto: d. Giudici Arbitri in aspettativa	

Testo attuale	attuale Modifica proposta dalla DAC			
e. Arbitri f. Aspiranti Arbitri g. eventuali altri che la Direzione Arbitrale Canoa ritenesse opportuno invitare.	e. Arbitri f. Aspiranti Arbitri g. UU. di gara collocati tra i Collaboratori Arbitrali h. eventuali altri che la Direzione Arbitrale Canoa ritenesse opportuno invitare.	Aggiungere nuovo punto g e rinominare vecchio punto g ma solo se si decide per la prima proposta di modifica dell'art. 18.2		
ART. 8 -VOTAZIONI in ASSEMBLEA ELETTIVA	ART. 8 -VOTAZIONI in ASSEMBLEA ELETTIVA			
8.1 – 8.2 – 8.3 –	8.1 – 8.2 – 8.3 –			
8.4 – Per l'elezione del Presidente del Collegio in prima votazione un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto a voto, presenti in Assemblea. Qualora nessun candidato la riporti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto quello che avrà conseguito il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriori parità si ricorrerà ad ulteriori ballottaggi.	8.4 – In presenza di più di due candidati Per l'elezione del Presidente del Collegio in prima votazione un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto a voto, presenti in Assemblea. Qualora nessun candidato la riporti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto quello che avrà conseguito il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriori parità si ricorrerà ad ulteriori ballottaggi.	Migliorato l'articolo 8 senza cambiarne il senso		
8.5 – Qualora a concorrere alla carica di Presidente del Collegio vi sia un solo candidato, per l'elezione sarà sufficiente, anche in prima votazione, la maggioranza semplice dei voti.	8.5 – Qualora a concorrere alla carica di Presidente del Collegio vi sia no fino a due candidati , per l'elezione sarà sufficiente, anche in prima votazione, la maggioranza semplice dei voti.			
8.6 – I Consiglieri	8.6 – I Consiglieri			
8.7 – In caso di parità, per alcuni od anche per tutti i posti disponibili, si procede al ballottaggio, in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato che ha maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro ed in via subordinata di età.	8.7 – In caso di parità, per alcuni od anche per tutti i posti disponibili, si procede al ballottaggio, in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato che ha maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro ed in via subordinata di età.			

Testo attuale	Modifica proposta dalla DAC	motivo
Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – INELEGGIBILITA'	Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – INELEGGIBILITA'	
9.1 –	9.1 –	
9.2 –	9.2 –	
 9.3 - Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano: - come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione e della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene inoltrata la candidatura. 9.4 - Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso. 	9.3 – Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano: - come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione e della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene inoltrata la candidatura. 9.4 – Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano - in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso. - subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI e delle Disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.	Punto spostato dall'art. 18.2 perché confacente e articolo migliorato
ART. 12 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE	ART. 12 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE	
12.1 –	12.1 –	
12.2 –	12.2 –	
12.3 – L'avviso di convocazione deve necessariamente riportare la data, l'orario e la località di svolgimento, nonché l'Ordine del Giorno, che potrà essere integrato da richieste formulate dai singoli Consiglieri ed approvate dalla Direzione Arbitrale Canoa.	12.3 – L'avviso di convocazione deve necessariamente riportare la data, l'orario e la località di svolgimento, nonché l'Ordine del Giorno, che potrà essere integrato da richieste successivamente formulate dai singoli Consiglieri ed approvate dalla Direzione Arbitrale Canoa.	Aggiunta la parola "successivamente" perché non era chiaro in quale momento poteva avvenire l'integrazione dell'odg.

ART. 13 – COMPETENZE

13.1 – La Direzione Arbitrale Canoa dirige l'attività del Collegio in conformità con le direttive approvate dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed in particolare:

a – indice le Assemblee degli Ufficiali di Gara e ne compila l'Ordine del Giorno. Per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria come stabilito dall'art. 3 comma 4 del presente Regolamento Arbitrale l'Ordine del Giorno rifletterà la stessa richiesta.

b – predispone, su proposta del Presidente del Collegio, la relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara, e provvede, nel caso questa non venga approvata, alla revisione del programma per il biennio successivo, raccogliendo le indicazioni assembleari;

c –	 	 	
d –	 	 	
e –	 	 	
f –	 	 	

g – concede le abilitazioni arbitrali per le seguenti discipline:

g1 –								
g2 –								
g3 –								
ā 4 _								

g 5 - Dopo due stagioni agonistiche in cui un Ufficiale di Gara non ha arbitrato una disciplina del calendario agonistico FICK, per la quale è abilitato, per indisponibilità volontaria all'arbitraggio o per rinuncia in seguito a convocazioni ufficiali, perde l'abilitazione.

Per essere riammesso deve aver preso

ART. 13 – COMPETENZE

13.1 – La Direzione Arbitrale Canoa dirige l'attività del Collegio in conformità con le direttive approvate dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed in particolare:

a – indice le Assemblee degli Ufficiali di Gara e ne compila l'Ordine del Giorno. Per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria come stabilito dall'art. 3 comma 4 del presente Regolamento Arbitrale l'Ordine del Giorno rifletterà la stessa richiesta.

b – predispone, su proposta del Presidente del Collegio, la relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso, che nella sola Assemblea di metà quadriennio è da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara, e provvede, nel caso questa non venga approvata, alla revisione del programma per il biennio successivo, raccogliendo le indicazioni assembleari;

c –	 	
d –	 	
e –	 	
f –	 	

g – concede le abilitazioni arbitrali per le seguenti discipline:

g1 – .	 ٠.		٠.				
g2 – .	 						
g3 –	 						
g.4 –							

g 5 - Dopo due stagioni agonistiche in cui un Ufficiale di Gara non ha arbitrato una disciplina del calendario agonistico FICK, per la quale è abilitato, per indisponibilità/rinuncia volentaria all'arbitraggio e per rinuncia in seguito a convocazioni ufficiali, perde l'abilitazione. Per essere riammesso deve aver preso

abrogare il <u>comma a</u> per conformità all'art. 10.2 e di conseguenza modificare i successivi punti;

nel comma b viene inserita la frase" che nella sola Assemblea di metà quadriennio è"

(alla fine del quadriennio l'approvazione o la non approvazione non produce effetti)

L'indisponibilità è complicato valutarla come volontaria o non volontaria e comunque agli effetti della preparazione arbitrale, non incide. Pertanto si abroga la parola: "volontaria" e si raggruppa la indisponibilità alla "rinuncia".

Testo attuale	Modifica proposta dalla DAC	motivo
parte ad una fase di formazione con modalità definite dalla DAC. h – designa le Giurie delle gare che si disputano in Italia. i – segnala al Consiglio Federale i nominativi degli Ufficiali di Gara abilitati per le gare all'estero.	parte ad una fase di formazione con modalità definite dalla DAC. h – designa le Giurie delle gare che si disputano in Italia. i – segnala propone al Consiglio Federale i nominativi dei Giudici Arbitri Internazionali degli Ufficiali di Gara abilitati per le gare all'estero.	Variazioni al comma i per renderlo più chiaro
ART. 15 – INTEGRAZIONE	ART. 15 – INTEGRAZIONE	
15.1 – In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la Direzione Arbitrale Canoa provvederà ad integrarsi effettuando la sostituzione con il candidato che nell'ultima votazione sia risultato il più votato dei non eletti, purché questi abbia riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto. 15.2 – In caso di parità, viene nominato il candidato cha ha la maggiore anzianità nella qualifica della	15.1 – In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la Direzione Arbitrale Canoa provvederà ad integrarsi effettuando la sostituzione con il candidato che nell'ultima votazione sia risultato il più votato dei non eletti, purché questi abbia riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto. 15.2 – In caso di parità, viene nominato il candidato cha ha la maggiore anzianità nella qualifica della	
categoria di Giudice Arbitro, ed in via subordinata di età.	categoria di Giudice Arbitro, ed in via subordinata di età.	
15.3 – Qualora il candidato primo dei non eletti abbia riportato meno della metà dei voti ottenuti dall'ultimo eletto, o qualora per qualsiasi motivo, l'integrazione non fosse possibile, si procederà all'elezione del Consigliere mancante mediante la convocazione entro sessanta giorni dall'evento, di una Assemblea Straordinaria che dovrà svolgersi entro i successivi venti giorni. Qualora il candidato primo dei non eletti abbia riportato meno della metà dei voti ottenuti dall'ultimo eletto, o qualora per qualsiasi motivo, l'integrazione non fosse possibile, si procederà all'elezione del Consigliere mancante nel corso dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva	15.3 – Qualora il candidato primo dei non eletti abbia riportato meno della metà dei voti ottenuti dall'ultimo eletto, o qualora per qualsiasi motivo, l'integrazione non fosse possibile, si procederà all'elezione del Consigliere mancante mediante la convocazione entro sessanta giorni dall'evento, di una Assemblea Straordinaria che dovrà svolgersi entro i successivi venti giorni. Qualora il candidato primo dei non eletti abbia riportato meno della metà dei voti ottenuti dall'ultimo eletto, o qualora per qualsiasi motivo, l'integrazione non fosse possibile, si procederà all'elezione del Consigliere mancante nel corso dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva	eliminare il REFUSO proveniente dalla scorsa modifica al regolamento arbitrale. Erano rimaste 2 versioni in conflitto.

Testo attuale	Modifica proposta dalla DAC	motivo
convocata in occasione della prima Assemblea utile, dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.	convocata in occasione della prima Assemblea utile, dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.	
ART. 16 – FUNZIONI E DURATA	ART. 16 – FUNZIONI E DURATA	
16.1 – Nelle Regioni in cui siano presenti almeno cinque Ufficiali di Gara, la Direzione Arbitrale Canoa nomina un Fiduciario Arbitrale Regionale (F.A.R.).	16.1 – Nelle Regioni in cui siano presenti almeno cinque Ufficiali di Gara, la Direzione Arbitrale Canoa nomina un Fiduciario Arbitrale Regionale (F.A.R.).	
 16.2 – Nelle Regioni in cui vi fossero meno di cinque Ufficiali di Gara, gli stessi saranno accorpati ad una Regione limitrofa. 16.3 – L'incarico di F.A.R. ha la durata di un biennio 	16.2 – Nelle Regioni in cui vi fossero meno di cinque Ufficiali di Gara, gli stessi saranno potranno essere accorpati ad una Regione limitrofa o potrà essere nominato un F.A.R. ad interim scelto tra i componenti D.A.C	Si propone la modifica al comma 16.2 dando maggiore flessibilità di decisione alla DAC, dato che non sempre gli accorpamenti sono possibili. Si pensi ad es. se fosse necessario farlo per la Sardegna, quale sarebbe la regione limitrofa?
solare, corrispondente alla metà del ciclo olimpico ed è rinnovabile.	16.3 – L'incarico di F.A.R. ha la durata di un biennio solare, corrispondente alla metà del ciclo olimpico ed è rinnovabile ma può essere revocato nel caso la D.A.C. valuti non adeguata l'attività svolta, in linea con il successivo art. 16.4, o per dimissioni.	Si propone la modifica al comma 16.3 allungando il periodo di durata della nomina a FAR, pareggiandolo a quello della DAC (il FAR è un fiduciario della DAC). Si specificano i casi di revoca, in quanto, avendo allungato la durata del mandato, si da alla DAC la possibilità di revocare il FAR prima della fine del mandato.
ART. 17 – FUNZIONI ED INQUADRAMENTO	ART. 17 – FUNZIONI ED INQUADRAMENTO	
17.1 – Gli Ufficiali di Gara si distinguono nelle seguenti categorie: a – Giudici Arbitri Onorari b – Giudici Arbitri Benemeriti c – Giudici Arbitri d – Arbitri e – Aspiranti Arbitri	17.1 – Gli Ufficiali di Gara si distinguono nelle seguenti categorie: a – Giudici Arbitri Onorari b – Giudici Arbitri Benemeriti c – Giudici Arbitri d – Arbitri e – Aspiranti Arbitri	
17.2 – Gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri Onorari, Giudici Arbitri Benemeriti e Giudici Arbitri, hanno la funzione di dirigere ed arbitrare	17.2 – Gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri Onorari, Giudici Arbitri Benemeriti e Giudici Arbitri, hanno la funzione di dirigere ed arbitrare qualsiasi competizione a carattere	Si propone la modifica al comma 17.2 inserendo anche i Giudici Arbitri Benemeriti visto che non esiste più il limite dei 70 anni per arbitrare.

Testo attuale	Modifica proposta dalla DAC	motivo
qualsiasi competizione a carattere nazionale e regionale indette od approvate dalla F.I.C.K., assicurandone il regolare svolgimento.	nazionale e regionale indette od approvate dalla F.I.C.K., assicurandone il regolare svolgimento.	
ART. 18 – REQUISITI ED IMPEDIMENTI	ART. 18 – REQUISITI ED IMPEDIMENTI	
18.1 – Sono requisiti indispensabili per l'ammissione e la permanenza nel Collegio degli Ufficiali di Gara: a b c d	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
e – la perfetta conoscenza delle norme Federali, stabilita attraverso gli esami di abilitazione previsti ai successivi art. 20, 21. f – non svolgere attività agonistica di canoa, tranne che per gli UU. di Gara tesserati per la categoria Master e i giocatori di polo fino alla categoria Arbitro. g - non essere tesserato come dirigente	e – la perfetta conoscenza delle norme Federali, stabilita attraverso gli esami di abilitazione previsti ai successivi art. 20, .21 e 22. f – non svolgere attività agonistica di canoa, tranne che per gli UU. di Gara tesserati per la categoria Master e i giocatori di polo fino alla categoria Arbitro.	Al comma e si apporta la modifica degli art. necessaria solo se vengono modificati i successivi articoli.
sportivo o tecnico per una Associazione affiliata alla F.I.C.K	g - non essere tesserato come dirigente sportivo o tecnico per una Associazione affiliata alla F.I.C.K (proposta a)	Al comma g si fanno tre proposte: proposta a: nessuna modifica;
	g - non essere tesserato come dirigente sportivo e tecnico per una Associazione affiliata alla F.I.C.K (proposta b)	proposta b: si da la possibilità ai tecnici di continuare a far parte del CUUG;
	g - non essere tesserato come dirigente sportivo o tecnico per una Associazione affiliata alla F.I.C.K (proposta c)	proposta c: si abroga completamente il comma g.
	h - non essere Ufficiale di Gara di altre Federazioni appartenenti al C.O.N.I. (solo per l'ammissione).	punto h proposto Riccardo Argiolas
18.2 – E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del	18.2 – E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del	L'art. 18.2 non c'entra in questo articolo viene spostato all'art. 9.

Testo attuale	Modifica proposta dalla DAC	motivo
CONI e delle Disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.	CONI e delle Disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. 18.2 (proposta x) - Gli Ufficiali di Gara che dovessero ritrovarsi nei casi definiti dai punti fg per non decadere a norma dell'art. 32, dovranno richiedere alla DAC, entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento, di essere inseriti nell'Albo dei C.A Potranno richiedere il reinserimento tra gli Ufficiali di Gara entro 30 gg. dal recupero dei requisiti previsti dall'art. 18.1. Il reinserimento tra gli Ufficiali di Gara potrà avvenire nella qualifica di appartenenza quando la fase di collocamento tra i C.A. non abbia superato i due anni; altrimenti, avverrà secondo quanto previsto dall'art. 33. 18.2 (proposta y) - Per gli Ufficiali di Gara che dovessero ritrovarsi nei casi definiti dai punti fg, per permanere nel Collegio dovranno richiedere di essere esonerati dall'attività arbitrale agonistica nazionale fino al permanere della condizione che l'ha determinata.	Nel solo caso di non abrogazione del punto g, si propone l'inserimento del nuovo art. 18.2 con due proposte: Proposta x: permetterebbe soprattutto ai Giudici arbitri Internazionali di continuare ad arbitrare, seppur in ruoli non direttivi. (se accettata questa proposta vanno modificati gli altri riferimenti ai C.A) Proposta y: non ci sarebbe il passaggio tra i C.A. e i Giudici arbitri Internazionali non potrebbero arbitrare, poiché l'istituto dell'esonero, così come è scritto, non lo prevede.
ART. 21 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA "ASPIRANTI ARBITRI" 21.2 – Possono presentare domanda di ammissione ai corsi i candidati in possesso dei requisiti previsti, fino all'età di 55 anni. 21.8 – L'esito negativo per due volte dell'esame o l'assenza ripetuta ed ingiustificata comporta la perdita della qualifica di Aspirante Arbitro.	ART. 21 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA "ASPIRANTI ARBITRI" 21.2 – Possono presentare domanda di ammissione ai corsi i candidati in possesso dei requisiti previsti, fino all'età di 55 anni. 21.8 – L'esito negativo per due volte dell'esame o l'assenza ripetuta ed ingiustificata comporta la perdita della qualifica di Aspirante Arbitro.	Riccardo Argiolas propone: l'abolizione dell'età oppure l'innalzamento fino ai 65 anni di età. Non è necessario che l'assenza sia ripetuta. Se è ingiustificata, anche una sola, è sufficiente.

Testo attuale	ttuale Modifica proposta dalla DAC		
ART. 22 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA "ARBITRI"	ART. 22 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA "ARBITRI"		
22.3 – La reiezione della domanda va motivata e comunicata a mezzo raccomandata A.R	22.3 – La reiezione della domanda va motivata e comunicata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. .	Viene aggiunta la P.E.C.	
22.4 – L'esame, effettuato con la direzione di almeno un membro della Direzione Arbitrale Canoa, deve accertare la perfetta preparazione arbitrale del candidato, la sua capacità di svolgere con assoluta competenza qualsiasi incarico arbitrale a carattere ausiliario e direttivo.	22.4 – L'esame, effettuato con la direzione di almeno un membro della almeno tre membri della Direzione Arbitrale Canoa, deve accertare la perfetta preparazione arbitrale del candidato, la sua capacità di svolgere con assoluta competenza qualsiasi incarico arbitrale a carattere ausiliario e direttivo.	Non solo la direzione, ma è necessaria la presenza di almeno tre membri della DAC.	
ART. 25 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA "GIUDICI ARBITRI BENEMERITI" 25.2 – Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Benemeriti, potranno essere designati come componenti di Commissioni didattiche e d'esame.	ART. 25 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA "GIUDICI ARBITRI BENEMERITI" 25.2 – Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Benemeriti oltre a partecipare all'attività arbitrale a carattere agonistico, potranno essere designati come componenti di Commissioni didattiche e d'esame.	Non essendoci più il limite dei 70 anni per l'arbitraggio è giusto ricordare che "partecipano all'attività arbitrale a carattere agonistico".	
	Art. 27 – COLLABORATORI ARBITRALI (C.A.)		
	27.1 – Sono Collaboratori Arbitrali (abbreviato C.A.) tutti i tesserati alla FICK che, avendo i requisiti stabiliti dall'apposito regolamento interno FICK, hanno conseguito la qualifica per collaborare in ruoli esclusivamente ausiliari con gli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni riconosciute dalla F.I.C.K Sono C.A. anche tutti gli Ufficiali di gara collocati in questo ruolo dalla Direzione Arbitrale Canoa quando vengono a ritrovarsi nei casi definiti dai punti f-g dell'art. 18.1	Se approvato, i successivi articoli cambiano di numero. Se non inserissimo questo articolo, a quale titolo gli Ufficiali di gara dovrebbero farsi aiutare da queste	

Testo attuale	Modifica proposta dalla DAC	motivo
ART. 28 – ESONERO	ART. 28 29 – ESONERO	
28.1 –Sono esonerati dall'attività arbitrale agonistica Nazionale durante il loro mandato, salvo che la D.A.C. autorizzi diversamente nei casi di effettiva necessità dovuti ad improvvisa e/o carenza di organico nelle giurie designate: a – Il Presidente del Collegio. b – I Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa	28 29.1 – I membri della DAC Sono esonerati dall'attività arbitrale agonistica Nazionale durante il loro mandato, salvo che il Presidente della D.A.C. autorizzi diversamente i consiglieri della DAC nei casi di effettiva necessità dovuti ad improvvisa e/o carenza di organico nelle giurie designate: a — Il Presidente del Collegio. b — I Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa	Si riordina l'articolo e si riconosce al Presidente la responsabilità dell'autorizzazione ad arbitrare, ai consiglieri della DAC, poiché diventa complicato riunire la DAC per autorizzare, trattandosi di situazioni di emergenza. Ovviamente, il Presidente non può autorizzarsi da solo.
	29.2 - Sono altresì esonerati dall'attività arbitrale agonistica nazionale gli Ufficiali di Gara che dovessero ritrovarsi nei casi definiti dai punti f-g dell'art. 18.1 fino al permanere della condizione che l'ha determinata.	Questo comma viene inserito solo se viene votata la proposta y dell'art. 18.2
ART. 29 – INCOMPATIBILITA'	ART. 29 30 – INCOMPATIBILITA'	
29.1 – L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Al termine del mandato, su richiesta, gli stessi interessati potranno essere reinseriti nel Collegio degli Ufficiali di Gara.	29.1 – L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. I Giudici Arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva, vengono collocati in aspettativa dalla DAC. Al termine del mandato, su richiesta, gli stessi interessati potranno essere reinseriti nel Collegio degli Ufficiali di Gara. Per "altra" carica federale elettiva si intende ogni altra carica federale FICK escludendo quella di membro della DAC.	Si automatizza il collocamento in aspettativa per I Giudici Arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva Si chiarisce cosa si intende per "altra" carica federale elettiva.
ART. 30 – ASPETTATIVA	ART. 30 31 – ASPETTATIVA	
30.1 – Sono collocati in aspettativa dalla Direzione Arbitrale Canoa i Giudici Arbitri che: – ne presentino domanda per particolari motivi;	30.1 – Sono collocati in aspettativa dalla Direzione Arbitrale Canoa i Giudici Arbitri che: – ne presentino domanda per particolari motivi;	

Modifica proposta dalla DAC	motivo
 ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva. 	
30.2 – In ogni quadriennio l'aspettativa può avere una durata massima di un anno solare, non frazionabile, può essere prorogata per un ulteriore anno solare, e non comporta maturazione di anzianità. I Giudici Arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva, per i quali l'aspettativa ha la durata prevista dalla carica rivestita, maturano una anzianità pari alla durata prevista dalla della carica elettiva.	
ART. 31 32 – DECADENZA	
31.3 – Delle motivazioni comunicate, non ritenute sufficienti dalla Direzione Arbitrale Canoa, così come eventualmente della decadenza, deve essere data tempestiva comunicazione di notifica all'interessato tramite raccomandata A.R. o P.E.C	Si specifica come deve avvenire la comunicazione.
Se necessario variare il numero degli articoli successivi che non variano.	Se necessario variare il numero degli articoli successivi che non variano.
	- ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva. 30.2 - In ogni quadriennio l'aspettativa può avere una durata massima di un anno solare, non frazionabile, può essere prorogata per un ulteriore anno solare, e non comporta maturazione di anzianità. I Giudici Arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva, per i quali l'aspettativa ha la durata prevista dalla carica rivestita, maturano una anzianità pari alla durata prevista dalla della carica elettiva. ART. 34 32 - DECADENZA 31.3 - Delle motivazioni comunicate, non ritenute sufficienti dalla Direzione Arbitrale Canoa, così come eventualmente della decadenza, deve essere data tempestiva comunicazione di notifica all'interessato tramite raccomandata A.R. o P.E.C Se necessario variare il numero degli articoli